



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.165/2011 - Decisione del 09/05/2011 - Deposito del 12/05/2011
Massima n.1:	<p>Titolo</p> <p>Energia - Misure urgenti in materia di energia - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Preliminare individuazione dell'ambito di pertinenza delle norme impugnate - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".</p> <p>Testo</p> <p>La disciplina statale denunciata va ricondotta alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rientrante nella competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. come risulta anche dall'espressa formulazione contenuta nel nuovo comma 1 dell'art. 4, del d.l. n. 78 del 2009, in cui si fa riferimento a «interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale».</p> <p>.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: decreto legge 08/07/2010 n. 105 art. 1 co. 1 legge 13/08/2010 n. 129</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 70 Costituzione art. 76 Costituzione art. 77 Costituzione art. 117 Costituzione art. 118 Costituzione art. 120 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 5</p>



statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 6
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 13
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 17
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 22
statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 9
statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10
statuto regione Trentino Alto Adige art. 14 co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974 n. 381
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235
decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2
decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4

Massima n.2:

Titolo

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Preliminare individuazione dei parametri costituzionali - Estensione alla Provincia ricorrente, in quanto più favorevole alle ragioni dell'autonomia, della disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, quanto ai parametri da considerare deve ritenersi che le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute alle Regioni a statuto ordinario, nello stesso ambito, dall'art. 117, terzo comma, Cost. La Provincia autonoma può quindi rivendicare una competenza legislativa concorrente identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria ed anche una competenza amministrativa più ampia - in quanto fondata sui principi dell'art. 118 Cost. - rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463. È evidente, in definitiva, che, in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, alla Provincia autonoma si debba estendere - in quanto più favorevole alle ragioni dell'autonomia - la stessa disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario. Quanto alle funzioni trasferite alle Province autonome ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dal d.lgs. n. 463 del 1999, si deve osservare che le competenze legislative e amministrative derivanti dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione sono più ampie rispetto a quelle statutarie. Da ciò deriva che nelle prime sono comprese le seconde, con la conseguenza che non si pone un problema di autonoma violazione di queste ultime.

NOTE:

Atti oggetto del giudizio:

decreto legge 08/07/2010 n. 105 art. 1 co. 1
legge 13/08/2010 n. 129



	<p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 Costituzione art. 118 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 5 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 6 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 13 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 17 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 19 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 22 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 14 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 16</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974 n. 381 decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4</p>
Massima n.3:	<p>Titolo Energia - Misure urgenti in materia di energia - Realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regioni e Province autonome interessate - Ricorso della Provincia autonoma di Trento e della Regione Puglia - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, riguardante la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regione le Province autonome interessate. Non può infatti escludersi l'attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative concernenti la realizzazione (e non solo l'individuazione) degli interventi previsti nella norma censurata. E, nel caso di specie, il rispetto del criterio di proporzionalità, sulla base della considerazione che l'intervento statale è finalizzato a garantire l'effettività dell'attuazione degli interventi individuati; sicché proprio la natura strategica degli stessi impone che la loro realizzazione proceda in modo unitario e coordinato, giacché le finalità complessive concordate tra Stato e Regioni potrebbero essere frustrate se si verificassero forti discrasie nei tempi e nelle modalità di esecuzione. .</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: decreto legge 08/07/2010 n. 105 art. 1 co. 1 (collegamento sperimentale a Normattiva) legge 13/08/2010 n. 129 (collegamento sperimentale a Normattiva)</p>



decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 4 co. 2
legge 03/08/2009 n. 102 co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione art. 70
Costituzione art. 76
Costituzione art. 77
Costituzione art. 117
Costituzione art. 118
Costituzione art. 120
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 5
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 6
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 13
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 17
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 19
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 22
statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 9
statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10
statuto regione Trentino Alto Adige art. 14 co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974 n. 381
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235
decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2
decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4

Massima n.4:

Titolo

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Attribuzione ai commissari straordinari del Governo del potere sostitutivo riguardante gli interventi urgenti e indifferibili che rivestano carattere strategico nazionale, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche (Regioni ed enti locali) che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi occorrenti all'autorizzazione ed effettiva realizzazione degli interventi stessi - Omessa previsione dei presupposti sostanziali e delle procedure richieste per l'esercizio del potere sostitutivo statale - Conseguente violazione della previsione costituzionale concernente il potere sostitutivo dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, il quale prevede il potere sostitutivo del commissario del Governo, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche - Regioni ed enti locali - che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi. Nel caso di specie, la norma censurata non contempla né i presupposti sostanziali richiesti dall'art. 120 Cost., né le procedure previste -



sulla base del rinvio contenuto nella norma costituzionale - dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003. Anzitutto, è stato attribuito un potere sostitutivo direttamente ad un organo amministrativo, mentre invece la norma costituzionale prevede che sia il Governo ad esercitare tale potere, sia pure nominando, non in via generale e preventiva, ma per il caso specifico, un commissario. Inoltre il potere sostitutivo è esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorrano le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 120 Cost. e senza limitazioni procedurali, che consentano all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti - per la cui mancanza viene prevista l'attivazione, da parte del commissario, del suddetto potere - ed evitare così di essere sostituito. La norma censurata prevede, inoltre, che il commissario possa ridurre, fino alla metà, i termini previsti dalla legge. Tale potere di riduzione contrasta sia con la norma costituzionale citata, che con l'art. 8 della legge n. 131 del 2003, poiché restringe ancor di più, in modo indebito e discrezionale, l'autonomia degli enti, la quale deve essere invece tutelata dalla certezza dei termini, che non possono che essere quelli fissati dalla legge. E' infine da escludere che il potere sostitutivo possa essere previsto nei casi in cui vi sia uno spostamento di competenze amministrative, a seguito di attrazione in sussidiarietà, dovendosi ritenere che la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non possa essere sostituita, puramente e semplicemente, da un atto unilaterale dello Stato

NOTE:

Atti oggetto del giudizio:

decreto legge 08/07/2010 n. 105 art. 1 co. 1

legge 13/08/2010 n. 129

decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 4 co. 2

legge 03/08/2009 n. 102

Parametri costituzionali

Costituzione art. 120

Costituzione art. 70

Costituzione art. 76

Costituzione art. 77

Costituzione art. 117

Costituzione art. 118

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 5

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 6

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 13

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 17

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 19

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 22

statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 9

statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10

statuto regione Trentino Alto Adige art. 14 co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige art. 16

Altri parametri e norme interposte

legge 05/06/2003 n. 31 art. 8



	<p>decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974 n. 381 decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4</p>
Massima n.5:	<p>Titolo Energia - Misure urgenti in materia di energia - Nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, concernente la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili. I commissari straordinari del Governo sono infatti organi statali, la cui disciplina non può che spettare allo Stato. Così peraltro stabilisce l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che presenta un contenuto in gran parte coincidente con quello della norma impugnata. Il citato art. 11 prevede appunto che i commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e che, con il decreto di nomina, sono determinati «i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale»</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: decreto legge 08/07/2010 n. 105 art. 1 co. 1 legge 13/08/2010 n. 129 decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 4 co. 3 legge 03/08/2009 n. 102</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 Costituzione art. 118 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 16</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4</p>
Massima n.6:	<p>Titolo Energia - Misure urgenti in materia di energia - Potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata» - Omessa previsione di idonea articolazione</p>



procedurale a carattere paritario tra Stato e Regione per il superamento concordato del dissenso nell'ipotesi di attrazione in sussidiarietà di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009, che prevede un potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata». La norma impugnata configura un drastico superamento unilaterale dell'intesa da parte dello Stato, inidoneo ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, particolarmente in rilievo nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà. Non è prevista infatti alcuna articolazione procedurale, che possa consentire un superamento concordato del dissenso. L'intervento unilaterale dello Stato non si presenta quindi come l'ipotesi estrema, che si determina allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, ma è previsto come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in relazione al quale, peraltro, è fissato un termine molto ristretto ed incerto per l'effettivo svolgimento delle attività rivolte al fine dell'accordo («trenta giorni dalla convocazione del primo incontro»). La previsione, nella norma censurata, di un invito, rivolto al Presidente della Regione o della Provincia interessata, a partecipare - in posizione minoritaria - alla riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si decide l'esercizio del potere sostitutivo, non può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità

NOTE:

Atti oggetto del giudizio:

decreto legge 08/07/2010 n. 105 art. 1 co. 1

legge 13/08/2010 n. 129

decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 4 co. 4

legge 03/08/2009 n. 102

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117

Costituzione art. 118

Costituzione art. 120

Redattore: Beatrice Fiandaca

